



Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(articolo 1, comma 816 e seguenti, Legge n. 160/2019)**

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 1 - Procedure per il rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari

TITOLO II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 2 - Istituzione e oggetto del canone

ARTICOLO 3 - Presupposto del canone

ARTICOLO 4 - Soggetti attivi e passivi

ARTICOLO 5 - Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile

ARTICOLO 6 - Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di distinzione

ARTICOLO 7 - Occupazioni permanenti e temporanee del suolo, sottosuolo e soprasuolo in genere: criteri di determinazione delle tariffe

ARTICOLO 8 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

ARTICOLO 9 - Mezzi pubblicitari collocati su suolo demaniale o su suolo privato lungo o in vista di strade provinciali

ARTICOLO 10 - Agevolazioni

ARTICOLO 11 - Esenzioni

ARTICOLO 12 - Aggiornamento tariffe

ARTICOLO 13 - Versamento del canone

ARTICOLO 14 - Sanzioni

ARTICOLO 15 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

ARTICOLO 16 - Revoca o rinuncia a concessioni o autorizzazioni

ARTICOLO 17 - Subingresso nella occupazione

ARTICOLO 18 - Contenzioso

ARTICOLO 19 - Responsabile del procedimento

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 20 - Entrata in vigore

ARTICOLO 21 - Abrogazione di norme transitorie

ARTICOLO 22 - Rinvio

ARTICOLO 23 - Disposizioni transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E
AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 1

(Procedure per il rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari)

1) Le procedure per il rilascio, rinnovo, subentro, diniego, revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, nonché la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici sono disciplinati dal Regolamento per la gestione e tutela delle strade, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 128 del 9/12/2003 e s.m.i., cui si fa espresso rinvio.

TITOLO II
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ARTICOLO 2
(Istituzione e oggetto del canone)

- 1) *A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, di seguito denominato “canone”, previsto dall’articolo 1, commi da 816 a 836 e commi 846 e 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

- 2) *Limitatamente alle strade di pertinenza della Provincia di Perugia il canone sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 122 del 10/11/1998 e s.m.i., e il canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari collocati su suolo privato lungo e in vista di strade provinciali fuori dai centri abitati, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 398 del 24/10/2011.*

- 3) *Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

ARTICOLO 3
(Presupposto del canone)

- 1) *Si assoggettano al pagamento del canone le occupazioni, anche abusive, sia permanenti che temporanee di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile provinciale. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.*

- 2) *Il canone si applica altresì alle occupazioni, anche abusive, effettuate tramite mezzi pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

ARTICOLO 4
(Soggetti attivi e passivi)

- 1) *Il canone è dovuto alla Provincia, quale ente proprietario del suolo, dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.*

- 2) *Il canone è indivisibile e in caso di contitolarità dell’atto di concessione o autorizzazione o nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, si applicano le norme previste dagli artt. 1292 e seguenti del codice civile in materia di obbligazioni solidali.*

ARTICOLO 5

(Classificazione delle strade provinciali e degli spazi ed aree pubbliche del patrimonio indisponibile)

1) Ai fini dell'applicazione del canone le strade provinciali sono classificate di I e II categoria così come riportato nell'allegato A al Regolamento per la gestione e tutela delle strade, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 128 del 9/12/2003 e s.m.i., cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 6

(Occupazioni permanenti e temporanee: criteri di distinzione)

1) Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata uguale o superiore ad un anno;*
- b) sono temporanee le occupazioni aventi durata inferiore all'anno.*

ARTICOLO 7

(Occupazioni permanenti e temporanee del suolo, sottosuolo e soprasuolo in genere: criteri di determinazione delle tariffe)

1) La determinazione della tariffa da applicare per il calcolo del canone è informata, sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee, ai seguenti criteri:

- a) classificazione in categorie di importanza delle strade e delle aree e spazi pubblici;*
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore;*
- c) durata dell'occupazione;*
- d) tipologia e finalità dell'occupazione;*
- e) valore economico dell'area su cui insiste l'occupazione e sacrificio imposto alla collettività.*

2) Per le occupazioni temporanee la durata è espressa in giorni. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3) Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse secondo i criteri di cui al precedente punto 1.

4) Il canone è determinato sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 826, 827, 828 e 829, della Legge n. 160/2019, graduate attraverso l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori che tengono conto dei criteri elencati al precedente punto 1. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. La misura delle tariffe e i coefficienti sono riportati nell'allegata tabella A) parte I e II, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ARTICOLO 8

(Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità)

- 1) Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.*
- 2) Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale, così come riportato nella tabella A), parte III, allegata al presente regolamento.*
- 3) In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.*
- 4) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.*
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato alla Provincia con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.*
- 6) Gli importi di cui al punto 2 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.*
- 7) Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unica attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

ARTICOLO 9

(Mezzi pubblicitari collocati su suolo demaniale o su suolo privato lungo o in vista di strade provinciali)

- 1) Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:*
 - a) insegna di esercizio;*
 - b) preinsegna;*
 - c) sorgente luminosa;*
 - d) cartello;*
 - e) striscione, locandina e stendardo;*
 - f) segno orizzontale reclamistico;*
 - g) impianto pubblicitario di servizio;*
 - h) impianto di pubblicità o propaganda.*

2) Sono soggetti al pagamento del canone i mezzi pubblicitari posti su suolo demaniale, nonché quelli collocati su suolo privato lungo o in vista di strade provinciali fuori dai centri abitati.

3) La superficie assoggettabile al pagamento del canone è quella risultante dalla proiezione verticale al suolo misurata in metri quadrati.

4) I segnali turistici e di territorio, disciplinati all'art. 134 del D.P.R. 495/1992, e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, disciplinati all'art. 136 del D.P.R. 495/1992, sono considerati pubblicitari se riportano il logo e/o il nome dell'attività privata. In tal caso sono soggetti al pagamento del canone nella misura prevista per le preinsegne.

5) Il canone è determinato sulla base delle tariffe e dei relativi correttivi indicati nell'allegata tabella A) parte IV, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ARTICOLO 10 (Agevolazioni)

1) Sono previste agevolazioni per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico, per quelle aventi finalità politiche e istituzionali e per quelle effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Sono altresì previste agevolazioni per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

2) Il canone da applicare alle occupazioni di cui al precedente comma è determinato in base alle tariffe indicate nell'allegata tabella A) parte I e II.

ARTICOLO 11 (Esenzioni)

Sono esenti dal pagamento del canone:

a) le occupazioni effettuate per finalità istituzionali dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali e loro Consorzi di cui all'art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) le occupazioni effettuate per finalità istituzionali da Enti Pubblici diversi da quelli indicati nella lettera a) di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che hanno finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Sono, altresì, esenti dall'applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero delle Finanze;

b) le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;

c) le occupazioni realizzate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, le occupazioni realizzate con le tabelle che interessano la circolazione stradale, se non contengono indicazioni pubblicitarie, con le pensiline adibite alla sosta dei pedoni che usufruiscono dei servizi di pubblico trasporto, con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, con le aste delle bandiere;

d) le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni effettuate per gli accessi pedonali, gli accessi carrabili e a fondi agricoli;

f) le occupazioni effettuate per la copertura di fosso;

g) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

h) le occupazioni effettuate con gli specchi parabolici;

i) le occupazioni temporanee da parte di associazioni non aventi scopo di lucro;

l) le occupazioni effettuate attraverso la segnaletica indicante “Strade del vino” e “Strade dell’olio” di cui alla Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 “Disciplina delle Strade del Vino in Umbria” e del relativo Regolamento attuativo n. 1 del 19 giugno 2001;

m) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, a condizione che non contengano o non siano adibiti a messaggi pubblicitari o commerciali;

n) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività.

ARTICOLO 12

(Aggiornamento tariffe)

1) Le tariffe e i coefficienti moltiplicatori di cui all'allegata tabella A) possono essere modificati con deliberazione del Presidente da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe e dei coefficienti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2) In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al punto 1), le tariffe e i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

ARTICOLO 13

(Versamento del canone)

1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, per cui le occupazioni iniziate o cessate nel corso dell'anno danno luogo al pagamento del canone per intero. Per tali occupazioni il canone relativo alla prima annualità è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le annualità successive a quella di rilascio, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

2) Per le occupazioni temporanee il canone è versato all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

3) Il pagamento del canone deve essere effettuato direttamente alla Provincia di Perugia attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

4) Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto se è di importo uguale o inferiore a dodici euro.

ARTICOLO 14

(Sanzioni)

1) In caso di omesso pagamento del canone, si applica una sanzione pari al 100% del canone non versato.

2) Alle occupazioni e all'installazione dei mezzi pubblicitari abusivi, risultanti dai verbali di accertamento redatti dal competente pubblico ufficiale, si applicano le indennità e le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019 e precisamente:

a) l'indennità pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, ci cui alla precedente lettera a), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 15

(Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi)

1) La Provincia di Perugia controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2) In caso di parziale od omesso versamento, la Provincia provvede al recupero delle somme dovute mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art.1, comma 792, Legge n. 160 del 27dicembre 2019. Il recupero è effettuato nel termine di 5 anni decorrenti dalla data di scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2948 c.c. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone stesso e la sanzione di cui all'articolo 14 punto 1).

3) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate viene effettuata con le procedure previste dalla normativa vigente.

4) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5) Non si dà luogo al recupero né al rimborso per somme uguali o inferiori a euro 12,00.

ARTICOLO 16

(Revoca o rinuncia a concessioni o autorizzazioni)

1) La revoca per motivi di pubblico interesse di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo provinciale dà luogo alla restituzione del canone eventualmente pagato, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento di revoca.

2) In caso di espressa rinuncia alla concessione, la medesima ha effetto, ai fini dell'esonero dall'applicazione del canone, dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico dell'avvenuta rimessa in pristino dell'area occupata.

ARTICOLO 17
(Subingresso nella occupazione)

1) In caso di volturazione della titolarità della concessione, il subentrante è tenuto al pagamento del canone a partire dall'anno successivo a quello di rilascio della concessione a suo favore ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di subentro. Per l'anno in cui avviene la voltura della concessione rimane pertanto obbligato unicamente il vecchio titolare.

ARTICOLO 18
(Contenzioso)

1) Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 19
(Responsabile del procedimento)

1) Il Presidente della Provincia designa il Dirigente quale responsabile cui attribuire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, del canone. A tal fine il Dirigente sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2) È facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare i singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 20
(Entrata in vigore)

- 1) *Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.*
- 2) *Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora rese esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche apportate avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

ARTICOLO 21
(Abrogazione di norme transitorie)

- 1) *E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.*

ARTICOLO 22
(Rinvio)

- 1) *Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.*

ARTICOLO 23
(Disposizioni transitorie)

- 1) *Le concessioni e le autorizzazioni i cui prelievi vengono sostituiti dal canone previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento. Viene, pertanto, confermata la validità degli atti rilasciati fino alla loro naturale scadenza.*
- 2) *Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Provincia potrà procedere all'integrazione d'ufficio del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previste dal presente Regolamento.*
- 3) *In fase di prima applicazione del canone e dunque per la sola annualità 2021, il pagamento di cui all'articolo 13 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021.*